

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 19

Adunanza 30 aprile 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ROLETTO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. D.C.C. N. 39/2001 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 489 - 93343/2002

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano LUIGI RIVALTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e GIUSEPPINA DE SANTIS.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f.

Premesso che il Comune di Roletto è caratterizzato dai seguenti dati essenziali:

socioeconomici e urbanistici:

- superficie: 992 *ha*, dei quali 300 *ha* di pianura e la parte restante a carattere collinare-montagnoso;
- popolazione: 1.990 ab. (al 2001);
- trend demografico: in costante crescita negli ultimi trent'anni (845 ab. al 1971, 1350 ab. al 1981, 1.708 ab. al 1991);
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Pinerolo, dalla S.S. 589 e dalla S.P. 195 di Roletto;
- idrologia e assetto idrogeologico: è attraversato dal Rio Torto di Roletto, affluente di destra del Torrente Chisola;
- aree di interesse ambientale: una modesta porzione del suo territorio, posta a ridosso della linea ferroviaria Torino-Pinerolo, è compresa nella *Zona della Collina di Pinerolo*, oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 del D.M.

24/9/1984 (c.d. Galassini) e inclusa dal P.T.C. tra le *Aree di particolare pregio ambientale e paesistico*;

- fa parte della Comunità Montana *Pinerolese Pedemontano*;
 - fa parte, insieme ad altri 50 comuni, del *Patto Territoriale del Pinerolese* promosso dalla Città di Pinerolo;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 61-15551 del 15/07/1987;
- ha riadottato il Progetto Preliminare di una Variante al PRGC ai sensi dell'art. 15 L.R. 56/'77 (delibera C.C. n. 22 del 17/05/2000), adottato una prima volta nel 1994 e, successivamente, nel 1997.
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 39 del 29/11/2001, il Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, L.R. 56/'77;
- con nota n. 1615 del 18/03/2002 (pervenuta il 25/03/2002), ha trasmesso alla Provincia la sopracitata deliberazione del C.C. n. 39/2001 per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39/2001 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati, costituite essenzialmente dall'esigenza di *"apportare con urgenza alcune piccole modifiche al PRGC vigente per correggere errori materiali e per consentire la realizzazione di opere di carattere sociale"*;

Rilevato che la variante prevede le seguenti modifiche normative e cartografiche al PRGC vigente e alla Variante strutturale adottata:

- correzione di errore materiale contenuto nella tav. n. 2 del PRGC. Viene corretta l'ubicazione di un fabbricato indicata erroneamente in altro sito. Non vi sono implicazioni urbanistiche in quanto, tale modifica, non comporta variazione di destinazione d'uso, che resta agricola;
- viene attribuita ad un edificio di proprietà della Parrocchia "Natività di Maria Vergine" la destinazione a servizio pubblico (art. 21 L.R. 56/'77) per consentire un suo utilizzo quale oratorio e centro d'incontro.

L'incremento di superfici destinate a servizi dal PRGC è di 465 mq. La quantità complessiva passa da circa 107.826 mq a circa 108.291;

- viene integrato l'art. 11 delle N.d.A., che disciplina le aree per servizi di interesse comune, introducendo la disposizione che i parametri urbanistico edilizi non si applicano nel caso di recupero di edifici esistenti;
- viene modificato l'art. 21 delle N.d.A., che disciplina le zone artigianali di completamento. La modifica consiste nell'ammettere la destinazione ad uffici, anche se non annessi ad una attività produttiva (limitazione prevista dalla norma vigente);
- viene introdotta nelle N.d.A. la disciplina riguardante i distributori di carburante. In particolare si stabilisce che tali impianti possono essere ubicati in aree agricole e in aree produttive e commerciali, all'interno delle fasce di rispetto stradale e possono prevedere bassi fabbricati per le funzioni di servizio della superficie coperta massima di 250 mq, almeno 50 dei quali da destinare a servizi igienici pubblici.

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali e loro varianti;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 23/04/2002, il quale propone la presentazione di osservazioni delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, e con spirito collaborativo, le seguenti osservazioni al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Roletto, adottato con deliberazione del C.C. n. 39 del 29/11/2001:

« a) con la Variante parziale in oggetto, l'Amministrazione comunale propone modifiche al PRGC vigente e alla Variante adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 con delibera C.C. n. 22 del 17/5/2000 (già adottata una prima volta nel 1994 e successivamente riadottata nel 1997).

Si ricorda che con la procedura delle varianti parziali (comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77) è possibile modificare esclusivamente il PRG vigente, mentre per modifiche a varianti "in itinere", di carattere strutturale, è necessario utilizzare le medesime procedure seguite per la loro adozione (comma 4 dell'art. 17 e art. 15 L.R. 56/77).

Sono da ritenersi, pertanto, inefficaci le modifiche introdotte con la presente Variante parziale alla Variante strutturale adottata nel maggio del 2000. Conseguentemente, le modifiche introdotte - legittimamente - al PRGC vigente con la Variante parziale in oggetto che contrastano con le previsioni e le disposizioni normative della Variante strutturale adottata - in salvaguardia ai sensi dell'art. 58 L.R. 56/77 - non risulteranno applicabili.

- b) In riferimento all'introduzione nelle N.d.A. della disciplina riguardante i distributori di carburante, si suggerisce di prevedere, nella norma, una disposizione che subordini la localizzazione dell'impianto al preventivo accordo con l'Ente proprietario della strada.»
2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
 3. di trasmettere al Comune di Roletto, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
 4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.
f.to L. Rivalta